



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 45 DEL 08/07/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 18/07/2026 SU VIALE DON ROSSI - VIA MAMELI - VIA CASTELBARCO.

IL COMANDANTE

PRESO ATTO dello spostamento del mercato settimanale del 18/07/2026 nell'area di viale Don Rossi, via Mameli e via Castelbarco, come concordato dall'Amministrazione Comunale con le associazioni di categoria degli ambulanti, a causa della previsione di occupazione in tale data della consueta area mercatale da parte di Luna Park in occasione della manifestazione "Brianza in #Piazza";

VISTA la planimetria predisposta dall'Ufficio LL. PP. per lo spostamento del mercato settimanale sulla sede stradale di Viale Don Rossi, porzione di Via Castelbarco e porzione di Via Mameli per la giornata del 18/07/2026;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare un provvedimento temporaneo della regolamentazione della circolazione veicolare per garantire lo svolgimento del mercato settimanale e la sicurezza dei partecipanti;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, e 20 del D. Lgs 285/92;

VISTI il Regolamento d'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada D. Lgs 485/92 e il Tuel D. Lgs. 267/00;

TENUTO CONTO che l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 30/03/2026 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato nominato Responsabile di servizio del Settore VIGILANZA - titolare della P.O. (ora E.Q.) n. 7 come individuata nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza 01/05/2026 e sino al 31/12/2026:

ORDINA e DISPONE

dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del 18/07/2026

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito in: viale Don Rossi, Via Castelbarco (tra il civico 4 e l'intersezione con viale Don Rossi); via Mameli (tra l'intersezione con via del Lavoro e l'intersezione con viale Don Rossi):

- la posa, in corrispondenza dell'inizio di ogni tratto di strada interessato, di segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO di cui alla Figura II 46 Art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds e indicazione del periodo di vigenza con contestuale collocazione di barriere normali di cui alla Figura II 392 art. 32 Regolamento d'esecuzione Cds.
- la posa, in corrispondenza di ogni tratto di strada interessato, di segnaletica di DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA di cui alla Figura II 74 art. 120 Regolamento d'esecuzione Cds integrato dal pannello Modello II 6/m Art. 83 Regolamento d'esecuzione Cds e indicazione del periodo di vigenza. Tale divieto dovrà essere noto con la posa dei prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 6 comma 4 f) Cds;
- la posa su via Castelbarco (direzione via del Lavoro) all'intersezione con via Circonvallazione di segnaletica di direzione DEVIAZIONE (freccia rivolta a destra) di cui alla Figura II 407/a Art. 43 Regolamento d'esecuzione Cds;
- la posa su via Castelbarco (direzione via del Lavoro) all'intersezione con via Circonvallazione di segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO di cui alla Figura II 46 Art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds integrata da pannello integrativo DISTANZA Modello II 1/a art. 83 con la dicitura "100 m." e indicazione del periodo di vigenza con contestuale collocazione di barriere normali di cui alla Figura II 392 art. 32 Regolamento d'esecuzione Cds.

dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del 18/07/2026

l'istituzione di transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 1,85 metri in: via Greppi, (tra l'intersezione con via Casati, e l'intersezione con via Giovenigo), via Circonvallazione:

- la posa, in via Greppi in corrispondenza dell'intersezione con via Casati ed in via Circonvallazione in corrispondenza dell'intersezione con via Castelbarco, di segnaletica di cui alla Figura II 65 Art. 118 Regolamento d'esecuzione Cds e indicazione del periodo di vigenza con contestuale collocazione di barriere normali di cui alla Figura II 392 art. 32 Regolamento d'esecuzione Cds;

dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del 18/07/2026

**l'istituzione di SENSO VIETATO in via Del Lavoro (direzione via Mameli)
in corrispondenza dell'accesso da Via Roma:**

- la posa di segnaletica di cui alla Figura II 47 art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds con contestuale istituzione su Via Roma in corrispondenza dell'intersezione con Via del

Lavoro, su entrambi i sensi di marcia, di DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO Figura II 80/a art. 122 Regolamento d'esecuzione Cds;

DEMANDA

All'Ufficio LL.PP., di disporre la collocazione e la successiva rimozione della segnaletica di cui agli obblighi/divieti prescritti dalla presente ordinanza nonché della seguente segnaletica informativa:

- Posa di segnaletica informativa su via Castelbarco (direzione viale Don Rossi) all'altezza del civico 4: *"Area chiusa al traffico veicolare per mercato settimanale dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del 18/07/2026"* da collocarsi non meno di quarantotto ore prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
- Posa di segnaletica informativa su viale Don Rossi (direzione via del Lavoro) in corrispondenza dell'intersezione con Via Manzoni: *"Area chiusa al traffico veicolare per mercato settimanale dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del 18/07/2026"* da collocarsi non meno di quarantotto ore prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
- Posa di segnaletica informativa su via Mameli (direzione viale Don Rossi) in corrispondenza dell'intersezione con via del Lavoro: *"Area chiusa al traffico dalle ore 06.00 di sabato 18/07/2026 alla 01.00 di domenica 19/07/2026 per mercato e manifestazione"* da collocarsi non meno di quarantotto ore prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
- Posa di segnaletica informativa in via del Lavoro (direzione via Mameli) in corrispondenza dell'accesso da via Roma recante la dicitura: *"Divieto di accesso dalle ore 06.00 di sabato 18/07/2026 alla 01.00 di domenica 19/07/2026 per mercato e manifestazione"* da collocarsi non meno di quarantotto ore prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della presente ordinanza;

Durante le chiusure delle strade di cui alla presente Ordinanza dovrà essere garantito sempre il transito ai mezzi di soccorso e emergenza secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e seguenti DPR 495/92;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al richiedente, all'Ufficio LL.PP., al SUAP, e all'Albo on line per la pubblicazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore e sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia sezione di Milano ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Sovrintendente Agosto Michele ai sensi del provvedimento del Responsabile del Settore Prot. 944 del 15/01/2026.

Dalla Residenza Municipale.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

IL COMANDANTE
Commissario Capo
Paolo Redaelli

Redaelli Paolo in data 08/07/2026